

COMUNE DI CAPENA
(PROVINCIA DI ROMA)

Allegato 1) alla determinazione attività sociali n. 99/07

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI:


**“ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI
EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E MINORI DISABILI”**

PERIODO DAL 01.01.2008 AL 31.12.2009

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

NORME GENERALI

(Ai fini del presente capitolato, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

SCOSCINA CONCETTA

SOMMARIO

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 2 – Durata e valore del contratto

Art. 3 – Nomenclatura

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 4 – Garanzie a corredo dell'offerta

Art. 5 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

CAPO III – CONTRATTO

Art. 6 – Domicilio dell'appaltatore

Art. 7 – Conoscenza delle condizioni di appalto

Art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto

Art. 9 – Disciplina del Subappalto

Art. 10 – Pagamenti

Art. 11 – Recesso

Art. 12 – Risoluzione del contratto

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 13 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 14 – Norme di sicurezza generali

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 15 – Transazione

Art. 16 – Arbitrato

Art. 17 – Interruzione del servizio

Art. 18 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

Art. 19 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Art. 20 – Spese e tasse

Art. 21 – Adeguamento dei prezzi

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

Oggetto dell'appalto è la gestione del Servizio di Assistenza domiciliare ad anziani e disabili ed educativa domiciliare per minori o minori disabili, che il Comune di Capena, con la presente gara, intende affidare all'esterno.

Il Servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto dall'aggiudicatario-contraente, attraverso propri operatori adeguatamente qualificati e con modalità improntata alla massima flessibilità (in considerazione della particolare tipologia delle prestazioni richieste e tenuto conto del numero degli utenti e della loro dislocazione su tutto il territorio comunale), nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, secondo le modalità e le direttive definite dal Servizio Sociale Comunale e le prescrizioni contemplate nei piani di intervento individualizzati.

Il servizio di assistenza domiciliare, si rivolge principalmente a persone anziane e disabili anche minori (0/17 anni) , affette da disturbi fisici sensoriali e psichici, nonché a tutte le persone la cui autonomia personale e sociale è parzialmente compromessa sia in via temporanea sia in via permanente. L'intervento si rivolge prevalentemente al domicilio dell'utente ma prevede anche, a seconda della situazione, interventi che vedono la loro attuazione sul territorio ed in particolare nei luoghi significativi per l'utente stesso.

Il servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili persegue il fine di:

- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di famigliari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare e personale.
- Favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
- Evitare ricoveri in istituti, ospedalizzazioni, qualora non siano strettamente indispensabili;
- Promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazioni e/o in situazioni problematiche;
- Favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizio socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
- Favorire l'integrazione della persona disabile nei contesti sociali.

Nello specifico, la tipologia delle prestazioni di aiuto alla persona anziana e/o disabile oggetto del presente appalto, comprende, tra gli altri:

- la cura dell'igiene della persona; - la pulizia dell'abitazione; -il controllo della corretta assunzione dei farmaci; -la preparazione dei pasti; - l'accompagnamento ed assistenza in occasione di spostamenti dal domicilio, in particolare: per visite mediche e terapie riabilitative, per partecipazione, anche in ore serali, ad attività ricreative, culturali, ludiche e sportive, per il disbrigo di pratiche burocratiche, etc.; - adempiere commissioni con/senza maneggio di denaro.

Il servizio di educativa domiciliare per l'integrazione e il sostegno ai minori in famiglia persegue il fine di:

- mantenere il minore all'interno del proprio nucleo familiare;
- sviluppare e sostenere l'autonomia personale;

- socializzazione;
- sostegno al ruolo genitoriale.

Nello specifico, la tipologia delle prestazioni del servizio di educativa domiciliare ai minori e minori disabili oggetto del presente appalto, comprende, tra gli altri:

- interventi di educativa familiare;
- interventi educativi sul minore;
- sostegno scolastico;
- promozione a percorsi culturali, ricreativi e sportivi.

Il Servizio dovrà essere garantito per n. 6 (SEI) giorni feriali a settimana con orario giornaliero compreso fra le ore 7.00 e le ore 20.00. Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza di tipo continuativo e/o saltuario.

Attualmente gli utenti in carico al Comune di Capena sono 18 di cui 14 per assistenza domiciliare e n. 4 per educativa domiciliare.

A) Personale

a.1 - Il personale da adibire al servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, deve essere in possesso di apposito attestato di preparazione e formazione specifica, relativamente al lavoro da svolgere, nonché di almeno un anno di esperienza in servizi di assistenza per anziani, disabili e pazienti affetti da disturbi psichici, preferibilmente in servizi di tipo domiciliare e munito di patente di guida. Qualora l'operatore in servizio fosse in possesso anche della qualifica di OSS, OTA o infermiere professionale, nell'espletamento del servizio non deve svolgere alcuna mansione di tipo infermieristico. Preparazione e formazione dovranno essere costantemente mantenute ed aggiornate. Il personale da adibire al servizio di educativa domiciliare minori e minori disabili, deve essere in possesso del titolo di studio di Educatore Professionale o equipollenti.

a.2 - Gli operatori addetti al servizio dovranno attenersi a quanto segue:

- svolgere il servizio secondo le indicazioni fornite dall'ufficio servizi sociali e di quanto prescritto dal presente capitolato;
- tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare giornalmente all'utente;
- trasportare l'utente per visite mediche o ricoveri ospedalieri, disbrigo di pratiche amministrative e sanitarie con mezzi idonei propri o dell'appaltatore, senza costi aggiuntivi per l'utenza e per il Comune;
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza che verranno comunicate tempestivamente all'ufficio servizi sociali;
- non fornire agli utenti recapiti privati;

- rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e gli utenti destinatari, garantendo l'assoluta riservatezza verso l'esterno sull'utenza e tutto quanto concerne l'espletamento delle stesse prestazioni;
- partecipare alle riunioni di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

a.3 - I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. Il personale in servizio rappresenta idealmente nello svolgimento delle mansioni, l'amministrazione comunale e, come tale è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'amministrazione medesima. Il personale non potrà essere immesso nel servizio senza la previa comunicazione al Comune delle sue generalità e dei dati relativi al possesso dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio stesso. Tale adempimento dovrà riguardare anche tutti gli operatori che si vorranno impiegare in qualità di sostituti per i periodi di assenza o di congedo di quello assegnato al singolo fruitore del servizio.

a.4 - La gestione del servizio deve essere coordinata da un responsabile in possesso di Laurea in Servizio Sociale o Psicologia o Scienze dell'Educazione, con comprovata esperienza di coordinamento nel servizio oggetto del presente capitolato. Tale responsabile, interlocutore unico cui fare riferimento per ogni problema, dovrà gestire direttamente il servizio ed in particolare:

- assicurare il coordinamento del personale sul piano organizzativo (predisposizione degli orari in accordo con il Servizio Sociale del Comune, sostituzione del personale, predisposizione e controllo dei prospetti orari ad uso degli operatori);
- mantenere i rapporti con il servizio sociale comunale;
- verificare l'efficacia delle prestazioni assistenziali sulla base del piano di intervento;
- proporre interventi atti a migliorare la qualità del servizio;
- organizzare dei corsi di formazione ed aggiornamento degli operatori;
- prevedere momenti di sostegno al personale con attività di verifica e di supervisione;
- elaborare i progetti di intervento individuali in collaborazione con il servizio sociale comunale e monitorare il loro svolgimento;
- provvedere alla consegna al servizio sociale comunale dell'apposita scheda ove risulti registrata la durata delle prestazioni (tale scheda dovrà essere vidimata giornalmente dall'operatore in servizio e dall'utente o da un familiare);
- prevedere incontri, almeno bimestrali con il servizio sociale comunale per verificare l'andamento del servizio ed eventuali scostamenti;
- provvedere al monitoraggio del grado di soddisfazione degli assistiti sulla base di questionari e/o interviste agli utenti e/o ai loro familiari.

a.5 - L'appaltatore si impegna a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore. In ordine agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare presso gli uffici competenti la regolarità dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti

impiegati nel servizio. L'appaltatore esonera espressamente l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per mancato rispetto di obblighi di legge o contrattuali assunti verso terzi nello svolgimento del servizio o per danni comunque causati ad utenti del servizio o anche a terzi e a loro beni dal proprio personale. Lo stesso si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o per casi di danni arrecati eventualmente all'amministrazione comunale. Il Comune si impegna a collaborare con il personale del servizio nella soluzione dei problemi che dovessero emergere nella conduzione generale dello stesso ed ai fini dell'elaborazione ed attuazione dei piani di intervento individualizzati.

a.6 - L'appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente, gli operatori assenti per ferie, malattia od altro motivo garantendo la continuità operativa e il contenimento del turn over. La sostituzione deve avvenire il giorno stesso per le assenze programmate (Ferie) ed entro il giorno successivo per le assenze improvvise. Il Comune può in qualunque momento richiedere all'appaltatore, esponendo per iscritto la motivazione, la sostituzione definitiva o temporanea di quell'operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli. Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito definitivamente o temporaneamente per altri motivi, l'appaltatore dovrà richiedere in forma scritta l'autorizzazione al servizio sociale per reintegrare il personale necessario, regolarmente assunto, in possesso del titolo professionale e con almeno pari esperienza lavorativa degli operatori designati per il servizio. Per ogni operatore che subentra, l'appaltatore è tenuto a trasmettere al servizio sociale i dati anagrafici, il titolo di studio, le qualifiche ed il curriculum formativo e professionale.

B) Impegni dell'appaltatore

b.1 - L'appaltatore dovrà impegnarsi a:

- individuare un responsabile del servizio che svolga le funzioni previste di cui alla lettera a.4;
- gestire e realizzare il servizio in base ai criteri di funzionalità, adattabilità e immediatezza degli interventi, secondo le indicazioni e modalità previste dal presente capitolato e secondo quanto disposto dall'ufficio servizi sociali del Comune;
- assicurare l'immediata sostituzione per assenza del proprio personale, rispetto alle dotazioni previste e comunicandolo tempestivamente all'ufficio servizi sociali del Comune;
- garantire la presenza di uno o più operatori "jolly" che conoscono e siano conosciuti dagli utenti e dal servizio sociale, onde poter garantire la sostituzione dell'operatore "Titolare" in caso di improvvisa indisponibilità o di assenza;
- provvedere a fornire al personale in servizio tutta la dotazione occorrente (guanti, grembiuli, mascherine ecc.);
- garantire che al proprio personale sia applicato correttamente e compiutamente il C.C.N.L. del settore, nonché quello specifico delle cooperative sociali, sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.
- osservare le disposizioni del D. Lgs. 626/94 ed ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di

protezione individuali in relazione alle attività svolte. Dovrà infine adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

C) Penali

c.1 - Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, pertanto l'appaltatore in nessun caso e per nessun motivo può sospendere o abbandonare di propria iniziativa l'erogazione dello stesso, neanche nell'ipotesi in cui dovessero sorgere contrasti o controversie con il Comune. Pertanto nel caso che il servizio non venga espletato anche per un solo assistito o sia incompleto e non rispondente alle normali esigenze, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il Comune potrà applicare le penali sotto indicate:

- interruzione del servizio senza giustificato motivo: 5,00 euro per ogni ora non svolta;
- mancata sostituzione del personale entro il giorno successivo all'assenza: 50,00 euro al giorno;
- mancato espletamento del servizio giornaliero: 520,00 euro al giorno.

c.2 - L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il limite perentorio di dieci giorni dalla relativa comunicazione. Scaduto il termine di dieci giorni il Comune, laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, applica le penali secondo quanto sopra previsto e l'importo della penale sarà detratto dall'importo della fattura successiva al provvedimento.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto ha la durata di anni due dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, ed un valore stimato complessivo di € 113.400,00# diconsi euro: centotredicimilaquattrocento/00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolata in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti. Ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) codice dei contratti - D.Lgs. 163 del 12.04.2006, al termine del periodo di appalto, l'amministrazione aggiudicataria avrà facoltà di avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per una nuova aggiudicazione per un ulteriore periodo di due anni, trattandosi di ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, conformi ad un progetto di base oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo procedura aperta.

1.a – ai sensi di quanto disposto dal D.M. 01.06.2005 “determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo”, l'importo orario a base d'asta per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato è stimato in:

EURO 16,00 oltre Iva per le prestazioni effettuate dal personale Adest/Asa/Oss

EURO 17,00 oltre Iva per le prestazioni della figura dell'educatore professionale

Il compenso orario è onnicomprensivo.

L'importo complessivo presunto sopra riportato è determinato moltiplicando il costo orario base d'asta di Euro 16,00 per il numero delle ore di assistenza domiciliare agli anziani ed ai disabili

prevista in 2800 Ore annue (n. 5600 ore per due anni) alle quali si aggiungono le ore previste per il servizio di educativa domiciliare ai minori ed ai minori disabili di n. 700 ore annue (n. 1400 ore per due anni) moltiplicate per il costo orario base d'asta di Euro 17,00#

Ore annue previste per l'assistenza domiciliare agli anziani ed ai disabili n. 2800xE.16,00/ora

Ore annue previste per l'educativa domiciliare ai minori e minori disabili n. 700xE.17,00/ora

2. L'amministrazione comunale ha la facoltà di anticipare o ritardare, con un minimo di 60 giorni la decorrenza del contratto, con conseguente variazione della scadenza.

Art. 3 – NOMENCLATURA.

1. In relazione al combinato disposto:

- dell'art. 3, comma 10, del codice dei contratti;
- dell'allegato 2 e dell'allegato 9, punto 6.c.

vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura.

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV	Importo presunto
25	Servizi sanitari e sociali	93	85000000-9	113.400,00

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 4 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. (*cauzione provvisoria – Art. 75 del codice dei contratti*)

1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. 51498004 intestato a “Servizio di Tesoreria Comune di Capena” con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare” o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario.

Art. 5 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. (*cauzione definitiva – Art. 113 del codice dei contratti*)

1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

6. Si applica il comma 7 del precedente art. 4.

CAPO III – CONTRATTO

Art. 6 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio deve eleggere domicilio nel territorio comunale, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazio-

ni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Trova applicazione l'art. 116 dello stesso codice dei contratti.

2. Il servizio non è subappaltabile.

Art. 10 – PAGAMENTI.

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza di fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente liquidate dal responsabile del servizio.

2. I mandati dovranno essere emessi entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture.

Art. 11 – RECESSO.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;

c) interruzione non motivata del servizio.

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 13 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

Art. 14 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'assuntore del servizio è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.

3. L'assuntore del servizio predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'assuntore del servizio non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 15 – TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 16 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.

3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente servizio è competente il Tribunale di Tivoli.

Art. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

2. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

Art. 18 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 19 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 20 – SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

Art. 21 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

Il prezzo netto di contratto resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Il Comune ha facoltà di riconoscere, per il secondo anno, l'adeguamento dei prezzi di contratto nel limite del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

